



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 5 MEZZI , COMPRESIVA DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE, PER LA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GENOVA NEL'AMBITO DEL PROGETTO ANCI "COLONNA MOBILE ENTI LOCALE -PROTEZIONE CIVILE"

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI

Costituisce oggetto del presente capitolato a fornitura, comprensiva della manutenzione quinquennale, di mezzi per la colonna mobile della Protezione Civile ad uso della Direzione Protezione Civile del Comune di Genova nell'ambito del progetto ANCI "Colonna Mobile Protezione civile" di seguito indicati:

n. 1 Pick up doppia cabina

n. 1 Camper

n. 1 Carrello Appendice

n. 1 Autovettura a trazione integrale

n. 1 Mezzo furgonato con pedana caricatrice e gancio di traino

Le caratteristiche tecniche dei mezzi da fornire sono dettagliate nelle schede tecniche allegate al presente Capitolato cui si rimanda.

Tali caratteristiche sono elaborate dalla Colonna Mobile Enti Locali, costituita dalla Protezione Civile Nazionale e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Come indicato nella scheda tecnica di riferimento ciascun mezzo fornito potrà avere una o più caratteristiche tecniche superiori a quelle indicate ma non caratteristiche inferiori. Qualora venisse proposto anche un solo mezzo con caratteristiche inferiori a quelle previste nelle schede la

ditta verrà esclusa dalla gara e /o decadrà dall'aggiudicazione qualora le caratteristiche tecniche fossero inferiori a quelle indicate nelle schede tecniche.

ART. 2 TERMINI DI CONSEGNA

I mezzi dovranno essere forniti allestiti, chiavi in mano, su strada targato, e comprensivo di tutti gli oneri accessori e consegnati, franchi di ogni spesa di trasporto, direttamente nella sede che verrà indicata dalla direzione Protezione civile del Comune di Genova entro 150 giorni consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Pick up, il Camper, l'autovettura 4X4 ed il mezzo furgonato dovranno essere anche immatricolati a spese della ditta aggiudicataria senza alcun ulteriore onere a carico della stazione appaltante. Detti mezzi dovranno essere immatricolati come veicoli attrezzati uso Protezione civile e quindi autorizzati all'uso di dispositivi supplementari ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n 285 del 30.04.1992.

ART. 3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'aggiudicazione del presente appalto prevede, oltre alla fornitura dei mezzi, anche il servizio di manutenzione quinquennale dei mezzi dalla scadenza della garanzia biennale del mezzo o altra garanzia stabilita dalla casa costruttrice

La manutenzione deve riguardare sia le parti meccaniche che la carrozzeria.

Formano oggetto del servizio in argomento tutte le seguenti prestazioni:

- esecuzione delle operazioni di manutenzione preventiva per consentire il corretto utilizzo del veicolo;
- preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione in ottemperanza alla normativa vigente in materia, nonché revisione ex art. 80 Codice Stradale;
- riparazioni per guasti ed anomalie di funzionamento conseguenti al normale utilizzo del veicolo;
- soccorso stradale come meglio specificato all'art. 5 n. 19;
- rabbocchi di olio e liquidi;
- rabbocchi e sostituzione olio 2T per i mezzi funzionanti a miscela;
- riparazione e/o sostituzione degli pneumatici, campanatura e convergenza;
- revisioni dei mezzi
- riparazioni e/o sostituzioni degli pneumatici
- interventi di riparazione, quando se ne presenti la necessità, alle carrozzerie

Tale elencazione costituisce una mera esemplificazione delle attività oggetto del servizio che debbono intendersi estese a tutte le attività e adempimenti necessari a garantire il corretto funzionamento di tutti i veicoli.

Gli interventi dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Ufficio utilizzatore dei mezzi, a cui dovrà essere inoltrato il preventivo dettagliato di spesa relativo all'intervento richiesto.

Potranno essere utilizzati pezzi di ricambio originali o equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 VALORE DELLA FORNITURA E DELLA MANUTENZIONE.

Il valore dell'appalto sarà determinato dalla applicazione sull'importo totale dell'appalto Euro 241.563,00) della percentuale unica derivante dal somma della percentuali proposte sulle incidenze delle singole percentuali proposte sui valori dei mezzi posti a base di gara e la percentuale proposta sulla manutenzione.

Si precisa che in tale costo sono compresi oltre al costo dei pezzi di ricambio, degli pneumatici, i costi della manodopera dei costi degli oneri aziendali in materia di sicurezza e salute e degli altri costi fissi aziendali.

La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a garantire per tutti gli articoli di consumo, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La Civica Amministrazione si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante.

La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla Direzione Polizia Locale.

Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro sette giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

ART. 4 ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- fornire i mezzi proposti con caratteristiche pari o superiori a quelle previste nelle schede tecniche e di accettare di essere esclusa dalla gara e/o di decadere dall'aggiudicazione qualora le caratteristiche tecniche fossero inferiori a quelle indicate nelle schede;
- indicare, per quanto riguarda la manutenzione, una sede operativa con un referente dotato di adeguato potere decisionale, al fine di risolvere prontamente eventuali problematiche correlate all'esecuzione della fornitura;
- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nelle presenti Condizioni particolari di fornitura;
- fornire i mezzi con le caratteristiche tecniche richieste;
- effettuare la consegna, con le modalità e entro i termini di cui al precedente art. 2;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione della fornitura, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve o eccezioni, all'Amministrazione o a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;
- sostenere le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.

ART. 5 VERIFICHE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura a verifiche della completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nei documenti di gara ed offerto in gara. comunque, salva la responsabilità dell'Impresa fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura/servizio.

ART. 6 CONTESTAZIONI

Qualora, durante la fornitura, venissero consegnati mezzi con caratteristiche risultassero difformi da quelle indicate nei documenti di gara, la Civica Amministrazione respingerà la fornitura richiedendone la sostituzione.

ART. 7 PENALITA'

L'Amministrazione Comunale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato.

In caso di ritardata esecuzione della fornitura rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 non imputabile a causa di forza maggiore debitamente documentata, l'Impresa fornitrice sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penalità:

- una quota pari all' 0,3 % (zero virgola tre per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno consecutivo di ritardo, rispetto all'ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- una quota pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo a dal partire dal 3°giorno di ritardo fino al 29° giorno di ritardo:

-dal 30°giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno .

Qualora durante la fornitura venisse consegnato uno o più mezzi con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta verranno applicate, se non considerate sostanziali tali da determinare la non accettazione del mezzo, penalità da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di 5.000,00 .

L'applicazione delle penalità saranno notificate alla stessa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto e procedimento giudiziario.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

La Ditta aggiudicataria non potrà opporre alla Civica Amministrazione la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno della Ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:

- un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione di un ordine della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;

- almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi. rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi alla C.A.;

- due rifiuti da parte dell'Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto negli altri casi previsti dalla Legge e dal D.Lgs. n. 50/2016;

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

.

ART. 9 FATTURE, PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica per ogni ordine evaso, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di Genova Direzione Stazione UNICA Appaltante – Settore Beni e Servizi - Via Garibaldi 9 - 16124 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: M3BUMV

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il codice C.I.G., il CUP il numero d'ordine SIB, i prodotti consegnati con i corrispettivi unitari e l'annotazione obbligatoria **“scissione dei pagamenti”**

La mancata annotazione della dicitura “scissione dei pagamenti” determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. “split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

I pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario o/e all/ai subappaltatore/i della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita e correttamente intestata sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio di cui sopra. A tale scopo farà fede il timbro apposto dal medesimo.

La fattura, di importo pari a quello indicato sull'ordinativo, dovrà pervenire corredata di copia delle bolle di consegna debitamente datate e firmate per avvenuta ricezione della merce, in conformità all'ordinativo, dal pubblico dipendente incaricato della ricezione della fornitura.

In caso di mancata presentazione delle bolle di consegna o di erronea o incompleta compilazione delle stesse, non si procederà alla liquidazione della fattura sino alla trasmissione e/o regolarizzazione di dette bolle.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle entrate per la Riscossione, competente alle verifiche ispettive di controllo.

ART.10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.

Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 12 CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ART. 13 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016) RACCOLTI DAL COMUNE DI GENOVA PER LA GESTIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

ART. 14 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Contro gli atti relativi alla presente gara è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che si intende impugnare o dalla piena conoscenza dello stesso

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Tutte spese inerenti e conseguenti alla presente fornitura, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 16 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di fornitura si fa rinvio, al Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 17 D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.